CAMERA DEI DEPUTATI N. 4312

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO (COLOMBO)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI (**SEGNI**) COL MINISTRO DELL'INTERNO (**SCELBA**) COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA (**GONELLA**) COL MINISTRO DELLE FINANZE (**TRABUCCHI**) COL MINISTRO DEL TESORO (**TAVIANI**) COL MINISTRO DELLA DIFESA (**ANDREOTTI**) COL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE (**BOSCO**) COL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI (**ZACCAGNINI**) COL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE (**RUMOR**) COL MINISTRO DEI TRASPORTI (**SPATARO**) COL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI (**SPALLINO**) COL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO (**MARTINELLI**) COL MINISTRO DELLE PARTECIPAZIONI STATALI (**BO**) E COL MINISTRO DELLA SANITA (**GIARDINA**) (N. **1514**)

E

PROPOSTE DI LEGGE

d'iniziativa del Senatore SPEZZANO (N. 29) e dei Senatori MONTAGNANI MARELLI, ROASIO, PESSI, BERTOLI, MAMMUCARI, GRAMEGNA, CARUSO, SCOTTI, GOMBI (N. 881)

TESTO UNIFICATO APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 22 novembre 1962 (*Stampati nn.* ***1514-29-881***)

Norme sul servizio metrico e del saggio dei metalli preziosi

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica al Presidente della Camera il 1° dicembre 1962

TESTO UNIFICATO

CAPO I.

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1.

Ai fini della presente legge, unità di misura legali, secondo la definizione ad esse data dalla Conferenza generale internazionale dei pesi e delle misure, di cui alla Convenzione

ratificata con legge 26 dicembre 1875, numero 2875, sono:

Per le lunghezze:

Il metro (m);

Per le masse:

Il chilogrammo (Kg);

Unità derivate sono:

Per le aree:

Il metro quadrato (m^2);

Per i volumi:

Il metro cubo (m^3);

Per le capacità:

Il litro (l), uguale al volume di un decimetro cubo;

Per la misura delle forze:

Il chilogrammo-forza, che è la forza di attrazione della terra su una massa di 1 kg, dove l'accelerazione di gravità ha il valore di 9,80665 ms^{-2};

Per la misura delle pressioni:

Il chilogrammo-forza al centimetro quadrato (kg/cm^2);

Per la misura dell'energia elettrica:

Il watt-ora (wh), che è l'energia corrispondente alla potenza di 1 watt per la durata di un'ora;

Per le masse delle perle fini e delle pietre preziose:

Il carato metrico, uguale a 200 milligrammi. L'uso della parola carato, per indicare masse di altri materiali, non è ammesso.

ART. 2.

Sono ammesse anche le seguenti unità e denominazioni:

Per le misure agrarie:

L'ara, uguale all'area di un quadrato di dieci metri di lato;

Per le misure della legna:

Lo stero, uguale al volume di un cubo avente lo spigolo di un metro.

ART. 3.

I multipli e sottomultipli delle misure di cui agli articoli 1 e 2, seguono la progressione decimale, con le denominazioni della tabella *A* unita alla presente legge, tranne quelli del carato metrico che seguono la progressione indicata dalla tabella stessa.

ART. 4.

I campioni materiali devono corrispondere alle misure delle unità, e dei loro multipli e sottomultipli, indicate nella tabella *A* annessa alla presente legge. Possono anche rappresentare il doppio e la metà di esse.

È pure ammesso l'uso delle seguenti misure: il triplometro, il quarto di ettolitro ed il quarto di litro.

I campioni di massa, nell'uso comune, sono denominati pesi.

I campioni di lunghezza e di capacità, quando non siano indicati col loro nome specifico, sono denominati, genericamente, misure.

ART. 5.

Il campione prototipo nazionale per le misure lineari è il metro, costituito da una lega di platino e di iridio, assegnato all'Italia il 26 settembre 1889 dalla Conferenza generale internazionale dei pesi e delle misure, con la dichiarazione che esso porta il n. 1.

Il campione prototipo nazionale per le masse è il chilogrammo, costituito da una lega di platino e di iridio, assegnato all'Italia il 26 settembre 1889 dalla Conferenza generale internazionale dei pesi e delle misure, con la dichiarazione che esso porta il n. 5.

I due prototipi nazionali sono conservati dal Ministero dell'industria e del commercio nella sede dell'Ufficio centrale metrico e del saggio dei metalli preziosi, di cui al successivo articolo 48.

ART. 6.

Campioni conformi ai prototipi sono conservati in ogni Ufficio provinciale metrico, di cui al successivo articolo 51.

ART. 7.

Negli atti pubblici, nei libri e registri di commercio, negli annunci ed affissi, ogni misura di lunghezza, di massa, di capacità e di altre grandezze derivate, deve essere espressa secondo il sistema legale.

ART. 8.

Nelle menzioni ed estratti di titoli, nei certificati, trasporti e volture, che siano compilati con riferimento ad unità antiche o diverse dalle legali, si deve aggiungere il ragguaglio con quelle del sistema legale.

ART. 9.

Ogni convenzione di quantità che non sia di solo denaro, sia essa verbale che per scrittura privata o pubblica, deve farsi in unità legali e la misura di tali quantità deve essere eseguita con strumenti parimenti legali.

La disposizione del comma precedente non è applicabile alle convenzioni relative a merci da importare o da esportare.

Per le merci che, secondo gli usi del commercio, sono poste in vendita in involucri preconfezionati o in recipienti chiusi per quantità determinate, tali quantità devono essere espresse in unità del sistema metrico decimale. È però consentito, per esigenze di commercio con l'estero, l'indicazione del ragguaglio in unità di altri sistemi di misure. Sugli involucri o recipienti devono essere, inoltre, indicati: la ragione sociale del produttore o importatore, il peso lordo della confezione, quando trattisi di merci vendute a peso, la tolleranza sul valore del contenuto ed ogni altra iscrizione prescritta dal Regolamento.

È fatto obbligo al produttore ed al rivenditore di detenere a disposizione dell'acquirente gli strumenti atti a controllare le quantità di cui ai commi precedenti.

CAPO II.

VERIFICAZIONE DEI CAMPIONI DI LUNGHEZZA, DI MASSA E DI CAPACITA'

ART. 10.

Ogni peso, misura e strumento per pesare o misurare nuovo, o ridotto a nuovo, contemplato nella tabella *B* annessa alla presente legge, è sottoposto alla verificazione prima.

Non sono soggetti all'obbligo di cui al comma precedente gli strumenti destinati alla esportazione e gli strumenti di tipo speciale, destinati a controlli di fabbrica, le cui caretteristiche costruttive escludano ogni possibilità di impiego in rapporti con terzi.

I pesi, le misure e gli strumenti per pesare o per misurare, usati in rapporto con terzi, sono sottoposti altresì alla verificazione periodica. Nell'una o nell'altra delle verificazioni, l'Ufficio metrico e del saggio dei metalli preziosi legalizza con uno o più bolli ogni oggetto da esso verificato.

ART. 11.

I pesi, le misure e gli strumenti per pesare o per misurare di cui al primo comma del precedente articolo 10, sono sottoposti alla verificazione innanzi che siano posti in vendita.

ART. 12.

I pesi, le misure e gli strumenti per pesare o per misurare di provenienza estera sono spediti dagli Uffici doganali, a spese dell'interessato, all'ufficio provinciale metrico indicato dall'interessato stesso, per esservi sottoposti alla verificazione prima. Sono poi consegnati contro pagamento dei diritti di verificazione prima, stabiliti dalla tabella *B* annessa alla presente legge.

La parti di strumenti metrici di provenienza estera sono ugualmente spedite dagli Uffici doganali, a spese dell'interessato, all'Ufficio provinciale indicato dall'interessato stesso, per il riconoscimento della loro appartenenza a strumenti di tipo regolamentare.

Il certificato di scarico della bolletta di cauzione è rilasciato dopo che l'importatore ha dichiarato la destinazione di tali parti.

I pesi, le misure e gli strumenti per pesare o per misurare non suscettibili di essere ridotti a forma legale, e le parti non appartenenti a strumenti ammessi, devono essere riesportati o distrutti, salvo quelli destinati ad impieghi scientifici indicati dal Regolamento sul Servizio metrico e del saggio dei metalli preziosi, di cui al successivo articolo 63.

ART. 13.

Coloro che sono tenuti ad usare pesi, misure e strumenti per pesare o per misurare in rapporto con terzi, nello svolgimento delle sotto specificate attività, sono qualificati ai fini della presente legge, utenti metrici ed hanno l'obbligo di sottoporre i predetti pesi, misure e strumenti alla verificazione periodica:

a) compravendita o commercio di qualsiasi merce valutata a peso o misura;

b) consegna e resa di materie destinate ad essere lavorate o trasformate;

c) determinazioni quantitative, ai fini della valutazione di mercedi, di tributi e dell'applicazione di tariffe, o comunque, destinate a far fede a norma di legge.

Sono esenti dall'obbligo di cui al precedente comma, coloro che si servono eccezionalmente di pesi e misure per lo smercio,

nelle loro abitazioni o sul fondo, dei prodotti della terra o del bestiame, di cui abbiano, a qualunque titolo, la disponibilità.

Sono tenuti, invece, all'obbligo della verificazione periodica coloro che usano i pesi e le misure per la somministrazione ai dipendenti o a terzi, o per il ritiro da essi, di generi in natura in corrispettivo di prestazioni.

ART. 14.

La verificazione periodica si effettua, in ogni tempo, nelle sedi degli Uffici provinciali metrici e, ogni due anni, nei comuni che contano almeno 20 utenti metrici, in quelli in cui esiste uno strumento pubblico fisso per pesare ed in quegli altri che siano indicati dalla Giunta provinciale amministrativa.

La verificazione è annunciata almeno otto giorni prima, per mezzo di notificazione da affiggersi all'albo pretorio del Comune, dove essa deve effettuarsi.

La verificazione periodica degli strumenti metrici fissi viene effettuata, a spese dell'interessato, nel luogo ove gli strumenti stessi si trovano.

La verificazione prima e periodica degli strumenti delicati ed ingombranti può essere eseguita, su richiesta ed a spese degli interessati, nell'officina del fabbricante o presso l'esercizio dell'utente, secondo le modalità e le condizioni da stabilirsi con il Regolamento sul Servizio metrico e del saggio dei metalli preziosi.

I Comuni, nei quali deve stabilirsi un Ufficio temporaneo per la verificazione periodica, devono dare all'Ispettore metrico il locale, l'assistenza ed i mobili necessari per lo svolgimento delle operazioni relative.

ART. 15.

La Giunta di ogni Comune forma lo stato degli utenti metrici, in ordine alfabetico, con la indicazione del cognome, nome, professione, luogo di esercizio e della categoria di cui al successivo articolo 17.

ART. 16.

Lo stato degli utenti metrici, indicato nell'articolo precedente, è pubblicato, nei primi dieci giorni di ciascun biennio, mediante l'affissione per otto giorni consecutivi all'albo pretorio del Comune.

Contro lo stato degli utenti metrici è ammesso, entro 30 giorni da quello della sua pubblicazione secondo quanto disposto dal comma precedente, ricorso alla Giunta co-

munale. Avverso la deliberazione della Giunta comunale è ammesso ricorso, entro 30 giorni dalla notificazione della delibera stessa, al Prefetto, il quale provvede in via definitiva.

I ricorsi non sospendono il pagamento dei diritti di verificazione, di cui al successivo articolo 17.

Gli utenti metrici non compresi nello stato di cui al precedente articolo, entro un mese dalla pubblicazione dello stato medesimo, devono chiedere alla Giunta comunale la loro iscrizione.

Gli utenti metrici, entro due mesi dall'inizio della loro attività debbono sottoporre alla verificazione gli strumenti metrici di cui fanno uso.

Gli esercenti ambulanti, che non hanno posteggio fisso nel Comune di residenza e svolgono la propria attività anche fuori del Comune stesso, devono sottoporre alla verificazione gli strumenti metrici, di cui fanno uso, prima di intraprendere detta attività. Successivamente, devono sottoporre alla verificazione periodica gli strumenti stessi, nel primo trimestre di ogni biennio, presso qualsiasi Ufficio provinciale metrico od Ufficio temporaneo.

ART. 17.

Ogni utente metrico è tenuto a pagare in unica soluzione, all'atto della verificazione periodica e per il biennio cui essa si riferisce, un diritto fisso secondo l'appartenenza ad una delle seguenti classi e categorie:

CLASSE I. — *Uffici ed enti pubblici, imprese industriali, agricole e commerciali all'ingrosso*, che svolgono la loro attività:

Categoria I:

in luoghi di popolazione riunita di 200.000 e più abitanti . L. 10.000

Categoria II:

in luoghi di popolazione riunita inferiore a 200.000 e fino a 50.000 abitanti » 6.000

Categoria III:

in luoghi di popolazione riunita inferiore a 50.000 abitanti e fino a 5.000 abitanti . . . » 3.000

Categoria IV:

in luoghi di popolazione riunita inferiore a 5.000 abitanti . » 2.000

CLASSE II. — *Imprese commerciali e spacci al minuto in sede fissa*, che svolgono la loro attività:

Categoria V:		
in luoghi di popolazione riunita di 200.000 o più abitanti .	L.	5.000
Categoria VI:		
in luoghi di popolazione riunita inferiore a 200.000 e fino a 50.000 abitanti	»	3.000
Categoria VII:		
in luoghi di popolazione riunita inferiore a 50.000 e fino a 5.000 abitanti	»	1.500
Categoria VIII:		
in luoghi di popolazione riunita inferiore a 5.000 abitanti .	»	800

CLASSE III. — *Imprese artigiane, medie e piccole aziende agricole, coltivatori diretti*, che svolgono la loro attività:

Categoria IX:		
in luoghi di popolazione riunita di 200.000 o più abitanti .	L.	800
Categoria X:		
in luoghi di popolazione riunita inferiore a 200.000 e fino a 50.000 abitanti	»	600
Categoria XI:		
in luoghi di popolazione riunita inferiore a 50.000 e fino a 5.000 abitanti	»	400
Categoria XII:		
in luoghi di popolazione riunita inferiore a 5.000 abitanti .	»	300

CLASSE IV. — *Imprese commerciali ambulanti, comprese, ai fini della presente legge, quelle con posto o posteggio fisso:*

Categoria XIII:		
con posto o posteggio fisso in luoghi di popolazione riunita di 50.000 o più abitanti . .	L.	1.500
Categoria XIV:		
con posto o posteggio fisso in luoghi di popolazione riunita inferiore a 50.000 abitanti .	»	800

Categoria XV:

senza posto o posteggio fisso, per ogni strumento per pesare con la relativa serie dei pesi, per ogni misura di lunghezza e per ogni serie od elemento di serie di pesi o misure di capacità	L.	200

CLASSE V. — *Utenti non commercianti ed esibitori volontari:*

Categoria XVI:

Utenti che, pur non esercitando alcun commercio, sono tenuti alla verificazione e coloro che domandano la verificazione senza averne l'obbligo	L.	500

Gli utenti di strumenti metrici fissi, il cui normale funzionamento sia reso impossibile quando vengono rimossi dal luogo ove sono installati, devono corrispondere, per ogni strumento fisso in esercizio, oltre i diritti suindicati secondo la categoria alla quale essi appartengono, un diritto suppletivo di lire 2.000.

Gli uffici, i magazzini e gli impianti di qualsiasi specie delle Amministrazioni statali, comprese quelle con ordinamento autonomo, tenuti all'obbligo della verificazione periodica, sono esenti dal pagamento dei diritti previsti dal presente articolo.

ART. 18.

Gli utenti metrici che, per le attività da loro esercitate in un unico stabilimento, appartengono a più di una delle categorie indicate nell'articolo precedente, corrispondono un solo diritto, pari al più elevato fra quelli previsti per le dette categorie.

CAPO III.

VERIFICAZIONE DEI MISURATORI DEI GAS

ART. 19.

I misuratori dei gas sono soggetti alla verificazione metrica ed alla legalizzazione ogni qualvolta siano posti in commercio, o siano riparati, o siano rimossi dal luogo dove sono in funzione per essere rimessi in uso.

A tale obbligo sono tenuti i fabbricanti, gli aggiustatori e le imprese erogatrici dei gas.

ART. 20.

La legalizzazione dei misuratori dei gas si effettua con l'applicazione di bolli permanenti e di piombi di garanzia attestanti la rispondenza dell'apparecchio alle prescrizioni tecniche stabilite dal Regolamento sulla fabbricazione metrica, di cui all'articolo 63.

I piombi di garanzia devono recare la indicazione dell'anno in cui avvenne la legalizzazione e devono essere apposti in modo atto ad impedire manomissioni.

La validità dei bolli di garanzia è decennale.

ART. 21.

La verificazione dei misuratori dei gas è effettuata nel luogo indicato da chi fabbrica, aggiusta o fornisce tali apparecchi.

I fabbricanti, aggiustatori o fornitori debbono mettere a disposizione dell'ispettore metrico un laboratorio provvisto del materiale, stabilito dal Regolamento sulla fabbricazione metrica di cui al successivo articolo 63, nonché del personale necessario.

La verificazione dei misuratori dei gas può essere effettuata, in ogni tempo, a richiesta dell'utente. Qualora sia concordemente richiesta dalle parti interessate la verificazione stessa può essere anche effettuata sul luogo d'installazione.

Le modalità, le condizioni e le spese relative sono stabilite dal Regolamento sul Servizio metrico e del saggio dei metalli preziosi.

La verificazione può essere disposta anche d'ufficio, senza oneri per le parti.

CAPO IV.

VERIFICAZIONE DEI MISURATORI DELL'ENERGIA ELETTRICA E DEI TRASFORMATORI DI MISURA AD ESSI ASSOCIATI

ART. 22.

I misuratori dell'energia elettrica ed i trasformatori di misura ad essi associati sono soggetti all'obbligo della verificazione metrica e della legalizzazione, prima della loro installazione per l'uso, quando siano destinati a determinare il consumo di energia elettrica, nei rapporti tra terzi, in impianti di illuminazione o di forza motrice di potenza apparente non superiore a 500 kva.

Detti apparecchi devono essere sottoposti alla verificazione e legalizzazione ogni qualvolta siano rimossi i piombi di garanzia; i fabbricanti od aggiustatori e le imprese erogatrici di energia elettrica che abbiano proceduto alla rimozione, sono responsabili dell'osservanza di tale obbligo.

Tutti gli altri misuratori dell'energia elettrica e trasformatori di misura sono ammessi alla verificazione metrica e legalizzazione su richiesta di una delle parti interessate.

Ai fini della determinazione dei limiti di potenza valgono i dati di targa del complesso di misura.

ART. 23.

I misuratori dell'energia elettrica ed i trasformatori di misura, per essere ammessi alla legalizzazione, devono possedere le caratteristiche sostanziali ed i requisiti di esattezza, sensibilità e rigidità dielettrica, stabiliti dal Regolamento tecnico, di cui al terzo comma dell'articolo 63.

ART. 24.

La legalizzazione dei misuratori dell'energia elettrica e dei trasformatori di misura si effettua con l'apposizione di bolli permanenti e di piombi di garanzia, attestanti la rispondenza dell'apparecchio alle condizioni di cui all'articolo precedente.

I piombi di garanzia devono recare l'indicazione dell'anno in cui avviene la verificazione e devono essere apposti in maniera atta ad impedire manomissioni.

Le imprese distributrici sono responsabili della corretta installazione degli apparecchi e della regolarità delle connessioni. Esse devono applicare alle morsettiere e dove altro occorra gli opportuni piombi con l'impronta del proprio marchio di identificazione.

ART. 25.

La validità dei piombi di garanzia dei misuratori dell'energia elettrica è decennale; la validità dei piombi di garanzia dei trasformatori di misura è permanente.

L'obbligo della rilegalizzazione alla scadenza decennale sta a carico di chi ha la proprietà degli apparecchi.

ART. 26.

La verificazione dei misuratori dell'energia elettrica e dei trasformatori di misura è effettuata dagli ispettori metrici, presso le imprese distributrici dell'energia elettrica.

La verificazione può essere effettuata anche presso le ditte che fabbricano, importano od aggiustano gli apparecchi predetti.

Le imprese e le ditte di cui al comma precedente debbono depositare presso gli Uffici provinciali metrici competenti per territorio le impronte di un proprio marchio di identificazione, col quale devono contrassegnare gli apparecchi da esse installati, fabbricati, importati od aggiustati.

ART. 27.

Le imprese distributrici dell'energia elettrica devono tenere a disposizione dell'ispettore metrico un apposito laboratorio per le operazioni di verificazione e bollatura degli apparecchi, provvisto delle attrezzature stabilite con decreto del Ministro per l'industria ed il commercio, sentito il Comitato superiore metrico di cui al successivo articolo 46, e del personale necessario.

I fabbricanti, gli importatori e gli aggiustatori dei misuratori dell'energia elettrica e dei trasformatori di misura, per ottenere l'effettuazione delle predette operazioni devono porre a disposizione dell'ispettore metrico analogo laboratorio.

ART. 28.

La verificazione dei misuratori dell'energia elettrica e dei trasformatori di misura può essere effettuata, in ogni tempo, anche sul luogo di installazione, su richiesta di una delle parti interessate; essa può essere disposta anche d'ufficio, senza oneri per le parti.

Le modalità, le condizioni e le spese relative sono stabilite dal Regolamento sul Servizio metrico e del saggio dei metalli preziosi.

ART. 29.

I campioni e gli strumenti occorrenti per la verificazione dei misuratori dell'energia elettrica e dei trasformatori di misura sono forniti dagli Uffici provinciali metrici, che provvedono a farli periodicamente controllare presso l'Ufficio centrale metrico e del saggio dei metalli preziosi, presso l'Istituto elettrotecnico nazionale Galileo Ferraris e Istituti analoghi o presso Istituti universitari, od Enti pubblici indicati in apposita tabella, da approvare con decreto del Ministro per l'industria ed il commercio, di concerto con i Ministri interessati.

Possono essere anche usati campioni e strumenti forniti dal fabbricante, importa-

tore o aggiustatore, o dall'impresa distributrice purché risultino idonei ad apposito controllo dell'Ufficio centrale metrico e del saggio dei metalli preziosi o degli Istituti od Enti sopra specificati.

ART. 30.

I misuratori dell'energia elettrica ed i trasformatori di misura che all'entrata in vigore della presente legge risultano già installati sul luogo di funzionamento, se non rimossi prima, sono sottoposti alla verificazione ed alla legalizzazione entro il termine di anni dieci.

CAPO V.

VERIFICAZIONE DEI MANOMETRI
VERIFICAZIONI FACOLTATIVE
DEI RECIPIENTI IN VETRO
E DI STRUMENTI VARI

ART. 31.

I manometri campioni, di cui si servono i periti per provare le caldaie a vapore in esecuzione delle disposizioni di legge ed i manometri usati per misurazioni nei rapporti fra terzi, devono essere presentati alla verificazione, prima di essere posti in uso e, periodicamente, ogni due anni dalla data della verificazione predetta.

La verificazione si effettua nell'Ufficio centrale metrico e del saggio dei metalli preziosi e negli Uffici provinciali metrici.

ART. 32.

Con le modalità, indicate dal regio decreto 21 novembre 1929, n. 2164, per la legalizzazione delle misure di capacità di vetro col sistema « a stampa », possono essere ammessi alla verificazione prima recipienti di vetro destinati a contenere liquidi in quantità predeterminata, ancorché le capacità utili dei medesimi siano diverse da quelle stabilite dalla tabella *B* annessa alla presente legge.

ART. 33.

Con le modalità stabilite dal Regolamento sul Servizio metrico e del saggio dei metalli preziosi possono essere effettuate, a richiesta, le verificazioni dei densimetri, dei termometri e di altri strumenti di misura presso l'Ufficio centrale metrico e del saggio dei metalli preziosi.

CAPO VI.

DIRITTI PER VERIFICAZIONI

ART. 34.

Per la legalizzazione conseguente alla verificazione prima dei pesi, delle misure e degli strumenti per pesare o per misurare, elencati nella tabella *B* annessa alla presente legge, è dovuto il diritto indicato per ciascuno di essi nella tabella stessa.

Per la legalizzazione dei misuratori dei gas, dei misuratori dell'energia elettrica, dei trasformatori di misura e dei manometri campioni, elencati nella tabella *C* annessa alla presente legge, è dovuto il diritto indicato per ciascuno di essi nella tabella stessa.

Per ogni 100, o frazioni di 100, misure di capacità per liquidi e recipienti in vetro recanti l'indicazione della capacità legalizzati con il sistema « a stampa », è dovuto il diritto di lire 10.

Per la verificazione facoltativa dei densimetri, dei termometri e degli strumenti elencati nella tabella *D*, allegata alla presente legge, è dovuto il diritto indicato per ciascuno di essi nella tabella stessa.

ART. 35.

Il diritto di verificazione prima degli strumenti fissi per pesare o per misurare è dovuto anche quando la verificazione abbia esito negativo.

Il diritto di verificazione prima, nei casi di rilegalizzazione di strumenti per pesare o per misurare, è dovuto per intero solo quando occorra procedere alla rinnovazione della totalità dei bolli di verificazione.

In tutti gli altri casi, il diritto medesimo è ridotto alla metà.

ART. 36.

L'ammissione alla verificazione di nuovi tipi di strumenti metrici, non previsti dal Regolamento sulla fabbricazione metrica approvato con regio decreto 12 giugno 1902, n. 226, e dalle successive modificazioni ed integrazioni, è concessa a mezzo di decreto del Ministro per l'industria e il commercio, secondo le modalità stabilite dal Regolamento stesso.

Le relative domande devono essere corredate dalla quietanza rilasciata da un Ufficio provinciale metrico, comprovante il pagamento del diritto fisso di lire 20.000.

Per le approvazioni di successive modificazioni a strumenti già ammessi, l'anzidetto diritto è ridotto alla metà.

ART. 37.

I diritti previsti dal presente Capo, e quelli di verificazione periodica stabiliti dall'articolo 17, sono soddisfatti mediante marche da bollo da applicarsi ai certificati rilasciati dagli Uffici provinciali metrici.

CAPO VII.

VIGILANZA E SANZIONI

ART. 38.

Agli effetti del terzo comma dell'articolo 221 del codice di procedura penale, gli impiegati del Servizio metrico e del saggio dei metalli preziosi, durante l'espletamento e nei limiti del loro servizio per l'applicazione delle norme della presente legge, sono ufficiali od agenti di polizia giudiziaria.

La qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria compete al personale delle carriere direttiva e di concetto.

La qualifica di agente di polizia giudiziaria compete al personale delle carriere esecutiva ed ausiliaria.

Per la identificazione personale, agli effetti del primo comma del presente articolo, gli impiegati del Servizio metrico e del saggio dei metalli preziosi devono essere dotati di una speciale tessera munita di fotografia rilasciata dal Ministero dell'industria e del commercio.

ART. 39.

Gli impiegati di cui al precedente articolo hanno libero accesso negli stabilimenti, nei magazzini, nei negozi e negli altri luoghi di vendita, per verificare se gli utenti metrici abbiano adempiuto agli obblighi loro imposti dalla legge e dai regolamenti.

Quando i locali siano chiusi si procede, per accertare le contravvenzioni, con le norme indicate dal codice di procedura penale per le perquisizioni.

ART. 40.

Sono sequestrati i pesi, le misure, gli strumenti per pesare o per misurare, i misuratori dei gas, i misuratori dell'energia elettrica ed i trasformatori di misura ad essi associati, nonché i manometri campioni non

sottoposti alla verificazione nei termini stabiliti dalla presente legge o dai relativi regolamenti, o messi in uso quantunque difettosi in modo da non poter essere aggiustati, o che risultino falsi, o l'uso dei quali sia vietato.

ART. 41.

I pesi, le misure, gli strumenti per pesare o per misurare, i misuratori dei gas, i misuratori dell'energia elettrica ed i trasformatori di misura ad essi associati ed i manometri campioni sequestrati devono, dopo la sentenza, essere restituiti ai contravventori soltanto nel caso che il sequestro sia avvenuto pel solo difetto dei bolli di verificazione.

Il contravventore, per ottenerne la restituzione, deve farli verificare e bollare, previo pagamento delle ammende e delle spese, oltre i diritti di verificazione, entro due mesi dal giorno in cui la sentenza o il decreto di condanna sono divenuti irrevocabili; trascorso tale termine, detti strumenti si intendono confiscati a vantaggio dell'Erario dello Stato.

ART. 42.

L'accertamento delle contravvenzioni agli articoli 7, 8 e 9 della presente legge negli atti dei notai e degli altri ufficiali pubblici, è riservato agli ispettori ed agenti verificatori delle contravvenzioni nelle materie del notariato, di registro, bollo, ipoteche e simili.

ART. 43.

È punito:

1°) con l'ammenda da lire 10.000 a lire 50.000 chiunque ponga in vendita o introduca in commercio pesi, misure e strumenti per pesare e per misurare mancanti di bollo di prima verificazione; e chiunque installi o ponga in uso misuratori dei gas, misuratori dell'energia elettrica e trasformatori di misura ad essi associati non forniti della legalizzazione prescritta rispettivamente dagli articoli 19 e 22;

2°) con l'ammenda da lire 2.000 a lire 15.000:

a) chiunque non adempia all'obbligo della verificazione periodica, prescritta dall'articolo 13;

b) chiunque non sottoponga alla rilegalizzazione gli strumenti per pesare o misurare, sia ordinari che automatici, rimessi a nuovo o riparati, dai quali siano stati, comunque, rimossi i bolli;

c) chiunque ometta di chiedere l'inscrizione nello stato degli utenti metrici ai termini dell'articolo 16, comma quarto;

3°) con l'ammenda da lire 10.000 a lire 100.000 chiunque produca o rivenda mercanzie in recipienti od involucri chiusi il cui contenuto non corrisponda al quantitativo indicato;

4°) con l'ammenda da lire 2.000 a lire 15.000 chiunque contravvenga alle disposizioni delle leggi sui pesi e sulle misure e dei relativi regolamenti, nelle quali non sia prevista una pena speciale;

5°) con l'ammenda da lire 5.000 il notaio od altro pubblico ufficiale che contravvenga alle disposizioni degli articoli 7, 8 e 9 e con l'ammenda di lire 2.000 ogni privato che incorra nella stessa contravvenzione. L'ammenda è dovuta per ogni atto pubblico o privata scrittura formati in contravvenzione alle disposizioni anzidette. Per i libri di commercio è inflitta una sola ammenda per le violazioni accertate in occasione della loro presentazione in giudizio.

ART. 44.

Qualora i pesi, le misure e gli strumenti di misurazione disciplinati dalla presente legge siano riconosciuti difettosi per lungo uso o per altra causa non avvertibile dagli utenti, non è inflitta pena alcuna, ma è ordinato che vengano aggiustati a spese dell'utente prima di ricevere il bollo di verificazione.

Sono considerati come semplicemente difettosi i pesi, le misure e gli strumenti la cui differenza non giunga al doppio delle tolleranze prescritte dal Regolamento sulla fabbricazione metrica e dal Regolamento sulla verificazione dei misuratori dell'energia elettrica e dei trasformatori di misura ad essi associati.

Sono considerati come falsi i pesi, le misure e gli strumenti le differenze dei quali superino i valori di cui al comma precedente. Sono parimente considerati falsi quando le differenze siano state dall'utente conosciute e non eliminate, o volontariamente procurate a fine di lucro anche quando le differenze stesse non superino i limiti di tolleranza di cui al precedente comma.

ART. 45.

Nelle contravvenzioni alle disposizioni sui pesi, sulle misure e sugli strumenti, per le quali è stabilita la sola pena dell'ammenda,

prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima del decreto di condanna, il contravventore, con domanda da lui sottoscritta, considerata irrevocabile, può chiedere che l'applicazione della pena pecuniaria sia fatta dal Prefetto, il quale, nei limiti del massimo e del minimo prescritto, decide la somma che deve essere pagata.

Il pagamento di tale somma e delle spese giudiziali che fossero già occorse, estingue il reato.

CAPO VIII.

ORDINAMENTO DEL SERVIZIO METRICO E DEL SAGGIO DEI METALLI PREZIOSI

ART. 46.

Il Servizio metrico e del saggio dei metalli preziosi della Direzione generale del commercio interno e dei consumi industriali, è costituito come segue.

Comitato superiore metrico;

Ufficio centrale metrico e del saggio dei metalli preziosi;

Circoli di ispezione metrica;

Uffici provinciali metrici.

ART. 47.

Il Comitato superiore metrico, nominato con decreto del Ministro per l'industria e il commercio, è composto dal Direttore generale del commercio interno e dei consumi industriali, con funzioni di Presidente, dal Dirigente del Servizio metrico e del saggio dei metalli preziosi, dal Direttore superiore dell'ufficio centrale metrico e del saggio dei metalli preziosi, dall'Ispettore generale centrale e da quattro membri da scegliere tra i cultori di scienze fisico-matematiche, tecnologiche e giuridiche.

Le funzioni di Segretario sono esercitate da un impiegato con qualifica non inferiore a quella di Direttore aggiunto in servizio presso l'Ufficio centrale metrico e del saggio dei metalli preziosi.

Il Comitato, oltre ai compiti ad esso assegnati dalla presente legge, provvede:

1°) a richiesta degli interessati, in caso di disaccordo tra i competenti uffici del Servizio e gli interessati stessi, all'esame definitivo per l'ammissione al bollo di strumenti metrici e di oggetti in metalli preziosi;

2°) a dare parere sull'indirizzo da seguire nello svolgimento dei compiti di carat-

tere tecnico-scientifico affidati all'Ufficio centrale metrico e del saggio dei metalli preziosi;

3°) a dare parere sui provvedimenti di carattere regolamentare interessanti le materie di competenza del Servizio metrico e del saggio dei metalli preziosi;

4°) ad esprimere il proprio avviso sulle questioni tecniche di competenza del Servizio metrico e del saggio dei metalli preziosi, che siano ad esso sottoposte dal Ministro per l'industria e il commercio.

Il Comitato dura in carica tre anni.

Il componente nominato durante il triennio decade dalla carica al termine del triennio stesso.

ART. 48.

L'Ufficio centrale metrico e del saggio dei metalli preziosi, adempie:

a) a tutti i compiti rivolti ad assicurare il regolare svolgimento tecnico del servizio;

b) allo svolgimento dei corsi di tirocinio teorico-pratico per i vice direttori aggiunti in prova e per i vice ispettori in prova di cui ai successivi articoli 53 e 54;

c) alla fabbricazione dei punzoni per la bollatura degli strumenti metrici;

d) alla esecuzione di saggi su oggetti di metalli preziosi, ai fini della legge 5 febbraio 1934, n. 305, sulla disciplina dei titoli dei metalli preziosi;

e) alla determinazione del peso e del titolo sui campioni di monete di oro e di argento, prelevate in Zecca, ai fini della emanazione del giudizio di emissibilità prescritto dalle vigenti norme;

f) alla revisione dei campioni degli Uffici provinciali metrici.

L'Ufficio centrale comprende un laboratorio di metrologia, con annessa officina, ed un laboratorio di saggio dei metalli preziosi.

ART. 49.

I Circoli di ispezione metrica:

a) esercitano la vigilanza tecnica ed amministrativa sugli Uffici provinciali metrici e ne assicurano la unità di indirizzo;

b) intervengono nelle divergenze in materia tecnica che insorgono tra gli Uffici provinciali metrici e fra questi ed i terzi interessati;

c) provvedono ad esaminare i progetti di itinerario dei giri di verificazione metrica periodica al fine di accertarne la rispondenza alle effettive esigenze di servizio ed a revisionare gli atti amministrativi inerenti al servizio di verificazione;

d) accertano la consistenza, lo stato di conservazione e di efficienza del materiale tecnico in dotazione agli Uffici provinciali metrici.

e) provvedono all'invio al Ministero dell'industria e del commercio dei rapporti informativi sul personale in servizio presso gli Uffici periferici compilati a norma degli articoli 48, 50, 51 e 52 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

f) provvedono a tutti gli altri compiti di carattere tecnico-amministrativo che il Ministero dell'industria e del commercio ritenga di affidare ad essi.

ART. 50.

I Circoli di ispezione metrica, in numero di 14, hanno competenza interregionale, regionale o interprovinciale, da determinarsi con decreto del Ministro per l'industria ed il commercio.

I Circoli hanno sede presso gli Uffici provinciali metrici, indicati nel decreto di cui al precedente comma.

Alla direzione del Circolo di ispezione metrica è preposto un impiegato della carriera direttiva del Servizio metrico e del saggio dei metalli preziosi, con qualifica non inferiore a quella di Direttore, il quale è altresì titolare dell'Ufficio provinciale metrico presso cui ha sede il Circolo.

ART. 51.

Gli Uffici provinciali metrici hanno sede nel capoluogo della provincia.

Oltre a quanto indicato dal precedente articolo 6 essi provvedono:

a) a verificare ed a mantenere la rispondenza, ai campioni prototipi, dei pesi e delle misure in uso ed in commercio;

b) a verificare ed a mantenere la rispondenza dei requisiti degli strumenti metrici, disciplinati dalla presente legge, a quelli stabiliti dalle norme del Regolamento sulla fabbricazione metrica e del Regolamento tecnico sulla verificazione dei misuratori dell'energia elettrica e dei trasformatori di misura ad essi associati;

c) allo svolgimento dei compiti ad essi affidati dalla legge 5 febbraio 1934, n. 305, sulla disciplina dei titoli dei metalli preziosi e del relativo Regolamento, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, numero 2393;

d) all'adempimento di ogni altro compito ad essi derivante per l'applicazione della presente legge e dei relativi Regolamenti.

Alla direzione degli Uffici provinciali metrici, non sedi di circoli di ispezione metrica, sono preposti impiegati della carriera di concetto del Servizio metrico e del saggio dei metalli preziosi, con qualifica non inferiore ad Ispettore.

Il Ministro per l'industria e il commercio ha facoltà di stabilire, con proprio decreto, che alla direzione di taluni degli Uffici provinciali metrici, di cui al precedente comma, siano preposti impiegati della carriera direttiva con qualifica non inferiore a quella di direttore aggiunto.

CAPO IX.

PERSONALE METRICO

ART. 52.

Il personale del Servizio metrico e del saggio dei metalli preziosi appartiene alle carriere direttiva, di concetto, esecutiva, del personale ausiliario e del personale operaio, di cui alle tabelle I, II, III, IV, V e VI, allegate alla presente legge.

Al personale operaio si applicano le disposizioni sullo stato giuridico degli operai dello Stato.

ART. 53.

Nella carriera direttiva, la nomina alla qualifica di vice direttore aggiunto in prova si consegue mediante concorso per esami, al quale sono ammessi a partecipare coloro che, fisicamente idonei ai servizi di istituto, siano muniti di diploma di laurea in: ingegneria o fisica o chimica o chimica industriale o scienze matematiche o matematica e fisica o economia e commercio.

Nei concorsi da bandire l'Amministrazione ha facoltà di determinare i contingenti dei posti messi, rispettivamente, a concorso per i candidati in possesso dei diversi titoli di studio di cui al primo comma.

L'Amministrazione ha, inoltre, la facoltà di riservare una aliquota di posti, non superiore alla metà, al personale della carriera di concetto del Servizio metrico e del saggio di metalli preziosi in possesso di uno dei titoli indicati nel primo comma.

Il Regolamento sul Servizio metrico e del saggio dei metalli preziosi, di cui al successivo articolo 63, determinerà le materie delle

prove di esame scritte ed orali. Almeno due delle prove scritte dovranno essere differenziate in funzione dei titoli di studio specifici richiesti ai candidati per l'assegnazione dei diversi contingenti di posti messi a concorso.

ART. 54.

Nella carriera di concetto, la nomina alla qualifica di vice ispettore in prova si consegue mediante concorso per esami, al quale sono ammessi a partecipare coloro che, fisicamente idonei ai servizi di istituto, siano in possesso di uno dei titoli di studio di scuola media di II grado indicati dal Regolamento sul Servizio metrico e del saggio dei metalli preziosi.

Nei concorsi da bandire, l'Amministrazione ha facoltà di riservare una aliquota di posti non superiore alla metà a candidati in possesso di determinati titoli di studi tecnici fra quelli fissati dal Regolamento predetto, col quale saranno anche determinate le materie delle prove di esame scritte ed orali.

ART. 55.

L'idoneità fisica di cui ai precedenti articoli 53 e 54 è accertata secondo le norme del Regolamento sul Servizio metrico e del saggio dei metalli preziosi.

Il periodo di prova per i vincitori dei concorsi di cui agli articoli citati nel precedente comma ha la durata di sei mesi e consiste in un corso di tirocinio teorico-pratico presso l'Ufficio centrale metrico e del saggio dei metalli preziosi.

Le materie di insegnamento dei corsi teorico-pratici, la nomina dei docenti e le prove degli esami finali di idoneità, nonché la composizione delle Commissioni giudicatrici saranno determinate dal Regolamento di cui al primo comma.

Per il conseguimento dell'idoneità occorre riportare il minimo di sette decimi in ciascuna prova.

Coloro che abbiano conseguito l'idoneità ottengono la nomina in ruolo con decreto del Ministro per l'industria e il commercio secondo l'ordine della graduatoria risultante dalla votazione riportata negli esami finali del corso teorico-pratico. Coloro che non conseguono l'idoneità sono tenuti a sostenere un secondo esame entro i successivi sei mesi. L'impiegato in prova che non supera il secondo esame è licenziato.

ART. 56.

I corsi teorico-pratici di cui al precedente articolo 55 sono svolti da docenti universitari, da insegnanti di scuola media di II grado e da impiegati del Servizio metrico e del saggio dei metalli preziosi.

Ad essi spetta, per ciascuna materia, un compenso che è fissato con decreto del Ministro per l'industria e il commercio di concerto con il Ministro per il tesoro.

ART. 57.

Oltre agli altri requisiti stabiliti dalla legge:

a) i candidati al posto di bollatore-usciere in prova devono possedere una idoneità fisica tale da renderli atti ai lavori pesanti;

b) i candidati al posto di agente tecnico in prova devono essere in possesso della patente della categoria C che abilita alla guida dei veicoli a motore;

c) i candidati ai posti di operaio devono dimostrare di aver prestato almeno tre anni di servizio alle dipendenze di aziende industriali o artigiane, con la stessa qualificazione richiesta per i posti messi a concorso.

L'idoneità fisica di cui alla lettera *a*) deve essere accertata secondo le norme del Regolamento sul Servizio metrico e del saggio dei metalli preziosi.

ART. 58.

Per quanto non previsto dagli articoli precedenti si applicano le norme del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni.

CAPO X.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 59.

Gli impiegati di cui al quadro 36/A annesso al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che alla data di entrata in vigore della presente legge, rivestono le qualifiche di capo dell'Ufficio centrale metrico, di Ispettore capo centrale, di Ispettore capo interregionale, di Ispettore principale o di primo Ispettore e che, alla stessa data, dirigono rispettivamente l'Ufficio centrale metrico e del

saggio dei metalli preziosi, l'Ufficio di ispettore centrale metrico ed i Circoli di ispezione metrica sono inquadrati nel ruolo ad esaurimento di cui alla tabella VII annessa alla presente legge.

Al personale predetto sono affidate le funzioni direttive del personale di cui alla tabella I annessa alla presente legge.

L'inquadramento verrà effettuato con decreto del Ministro per l'industria e il commercio a domanda degli interessati, da presentare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il parere del Consiglio di amministrazione.

Gli impiegati così inquadrati conservano l'anzianità complessiva di servizio e l'anzianità di qualifica già posseduta nel ruolo di provenienza.

ART. 60.

Il personale dei ruoli aggiunti dell'Amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi è collocato nelle corrispondenti qualifiche dei ruoli di cui alle tabelle annesse alla presente legge.

Il personale di cui al precedente comma è inserito nelle predette qualifiche dopo l'ultimo degli impiegati ivi iscritti, conservando l'anzianità di carriera e di qualifica maturata nei ruoli di provenienza.

ART. 61.

I posti di direttore superiore dell'Ufficio centrale metrico e del saggio dei metalli preziosi, di Ispettore generale centrale, di direttore capo dei circoli di ispezione metrica e di direttore della carriera direttiva di cui alla tabella I annessa alla presente legge rimangono accantonati e vengono conferiti ad iniziare dalla qualifica di direttore in corrispondenza delle vacanze che verranno a determinarsi nel ruolo ad esaurimento di cui al precedente articolo 59.

Nella prima attuazione della presente legge, i posti disponibili nella qualifica iniziale del ruolo direttivo di cui alla Tabella 1 annessa alla presente legge, sono conferiti mediante concorso per esame speciale di cui al primo comma dell'articolo 365 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, al quale sono ammessi a partecipare gli impiegati della carriera di concetto del servizio metrico e del saggio dei metalli preziosi, che alla data stabilita dal relativo bando siano in possesso di uno dei diplomi di laurea di cui al precedente articolo 53.

Il predetto concorso verrà bandito con decreto del Ministro dell'industria e del commercio che fisserà le norme ed i programmi di esame.

I vincitori del concorso saranno esonerati dal frequentare il corso di tirocinio di cui all'articolo 55.

ART. 62.

I diritti di verificazione periodica stabiliti dall'articolo 17 sono applicati a decorrere dal 1° gennaio dell'anno dispari successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.

ART. 63.

Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'industria e il commercio, di concerto con i Ministri per le finanze e per il tesoro, sentiti il Comitato superiore metrico ed il Consiglio di Stato, sarà emanato il Regolamento sul Servizio metrico e del saggio dei metalli preziosi. Entro lo stesso termine, sarà emanato, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'industria e il commercio, sentiti il Comitato superiore metrico ed il Consiglio di Stato, il Regolamento sulla fabbricazione metrica.

Fino a quando non entreranno in vigore i Regolamenti di cui al comma precedente, si applicano le norme regolamentari attualmente vigenti, che non siano in contrasto con la presente legge.

Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'industria e il commercio, di concerto con il Ministro per le finanze, sentiti il Comitato superiore metrico ed il Consiglio di Stato, sarà emanato il Regolamento tecnico sulla verificazione dei misuratori dell'energia elettrica e dei trasformatori di misura ad essi associati.

Gli articoli di cui al capo IV della presente legge entrano in vigore un anno dopo la pubblicazione del Regolamento di cui al precedente comma.

ART. 64.

Sono abrogati il testo unico delle leggi sui pesi e sulle misure approvato con regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088, ed ogni altra disposizione in contrasto con la presente legge.

Nulla è innovato alla disciplina vigente per gli apparecchi di misurazione destinati ad accertamenti tributari e non contemplati dalla presente legge.

I contatori e gli apparecchi di misura applicati e suggellati dall'Amministrazione finanziaria ai fini dell'accertamento dell'imposta di fabbricazione e dell'imposta erariale di consumo sul gas e l'energia elettrica, soggetti ai sensi della presente legge a verificazione da parte del Servizio metrico non possono essere dissuggellati o rimossi senza l'intervento del competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione.

ART. 65

Il Governo, entro due anni dalla data di pubblicazione della presente legge, è delegato ad emanare norme per la verificazione e legalizzazione degli apparecchi misuratori di forniture d'acqua, dei contatori telefonici ovunque installati, dei tassametri applicati sui mezzi pubblici di trasporto e degli alcoolometri e strumenti affini impiegati in convenzioni commerciali, stabilendo i relativi diritti erariali di verificazione di entità corrispondente a quella già fissata per analoghi strumenti.

Il Governo nell'emanazione delle suddette norme deve seguire i criteri e i princìpi informatori della presente legge, tendenti a garantire la pubblica buona fede nei rapporti economici fondati sull'impiego di strumenti metrici, tenendo presenti le particolari caratteristiche tecniche di ciascuno dei tipi di strumenti contemplati nel comma precedente e le condizioni di impiego degli stessi.

Le norme delegate sono emanate su proposta del Ministro per l'industria e il commercio di concerto con i Ministri interessati.

ART. 66.

Con le norme previste dall'articolo 380 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, il Ministro per l'industria e il commercio può nominare cinque esperti in elettrotecnica ed in misure elettriche.

Il Servizio metrico e del saggio dei metalli preziosi può peraltro avvalersi, secondo le norme fissate dal regolamento, per determinati problemi, dell'opera di tecnici appartenenti ad altre Amministrazioni.

ART. 67.

Per provvedere alla fornitura delle attrezzature occorrenti per la verifica dei contatori dell'energia elettrica e per gli studi relativi ai nuovi mezzi di verificazione metrica è autorizzata la spesa di lire 300 milioni da iscrivere nello stato di previsione del Ministero deH'industria e del commercio in ragione di lire 75 milioni annui a decorrere dall'esercizio finanziario 1960-61.

ART. 68.

All'onere indicato nel precedente articolo 67 ed a quello, valutato in lire 200 milioni annui, derivante dall'applicazione delle altre disposizioni della presente legge, si provvede con una corrispondente aliquota delle maggiori entrate conseguenti alla riscossione dei diritti metrici fissati nelle tabelle *B*, *C* e *D* allegate e nei precedenti articoli 17 e 36.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

TABELLA *A*.

TABELLA DELLE UNITA' DEL SISTEMA METRICO DECIMALE, DEI LORO MULTIPLI E SOTTOMULTIPLI

Misure di lunghezza.

UNITÀ:

Metro.

MULTIPLI:

Decametro, uguale a dieci metri;
Ettometro, uguale a cento metri;
Chilometro, uguale a mille metri.

SOTTOMULTIPLI:

Decimetro, uguale alla decima parte del metro;
Centimetro, uguale alla centesima parte del metro;
Millimetro, uguale alla millesima parte del metro.

Misure di massa (1).

UNITÀ:

Chilogrammo.

MULTIPLI:

Miriagrammo, uguale a dieci chilogrammi;
Quintale, uguale a cento chilogrammi o dieci miriagrammi;
Tonnellata, uguale a mille chilogrammi o dieci quintali.

SOTTOMULTIPLI:

Ettogrammo, uguale alla decima parte di un chilogrammo;
Decagrammo, uguale alla centesima parte di un chilogrammo;
Grammo, uguale alla millesima parte di un chilogrammo;
Decigrammo, uguale alla decimillesima parte di un chilogrammo;
Centigrammo, uguale alla centomillesima parte di un chilogrammo;
Milligrammo, uguale alla milionesima parte di un chilogrammo.

Misure di aree.

UNITÀ:

Metro quadrato.

MULTIPLI:

Decametro quadrato, uguale a cento metri quadrati;
Ettometro quadrato, uguale a diecimila metri quadrati;
Chilometro quadrato, uguale a un milione di metri quadrati.

SOTTOMULTIPLI:

Decimetro quadrato, uguale alla centesima parte di un metro quadrato;
Centimetro quadrato, uguale alla decimillesima parte di un metro quadrato;
Millimetro quadrato, uguale alla milionesima parte di un metro quadrato.

(1) Secondo le definizioni stabilite dall'articolo 1 della legge 13 dicembre 1928, n. 2886.

Misure speciali agrarie.

UNITÀ:

Ara, uguale a un decametro quadrato, o cento metri quadrati.

MULTIPLI:

Ettara, uguale a un ettometro quadrato, o diecimila metri quadrati.

SOTTOMULTIPLI:

Centiara, uguale a un metro quadrato.

Misure di volume.

UNITÀ:

Metro cubo.

MULTIPLI:

non sono di uso corrente.

SOTTOMULTIPLI:

Decimetro cubo, uguale alla millesima parte del metro cubo;
Centimetro cubo, uguale alla milionesima parte del metro cubo;
Millimetro cubo, uguale alla miliardesima parte del metro cubo.

Misure speciali di volume per la legna.

UNITÀ:

Stero, uguale ad un metro cubo.

MULTIPLI:

Decastero, uguale a dieci metri cubi.

SOTTOMULTIPLI:

Decistero, uguale alla decima parte di un metro cubo.

Misure di capacità.

UNITÀ:

Litro.

MULTIPLI:

Decalitro, uguale a dieci litri;
Ettolitro, uguale a cento litri;
Chilolitro, uguale a mille litri.

SOTTOMULTIPLI:

Decilitro, uguale alla decima parte di un litro;
Centilitro, uguale alla centesima parte di un litro;
Millilitro, uguale alla millesima parte di un litro.

Misure delle forze.

UNITÀ:

Chilogrammo-forza.

MULTIPLI E SOTTOMULTIPLI:

come per misure di massa.

Misure delle pressioni

UNITÀ:

Chilogrammo-forza al centimetro quadrato.

MULTIPLI E SOTTOMULTIPLI:

non sono di uso corrente

Misure dell'energia elettrica.

UNITÀ:

Watt-ora.

MULTIPLI:

Ettowatt-ora, uguale a cento watt-ora;
Chilowatt-ora, uguale a mille watt-ora.

SOTTOMULTIPLI:

non sono di uso corrente.

Misure di massa per le perle fini e le pietre preziose (1).

UNITÀ:

Carato metrico, uguale a milligrammi duecento;

MULTIPLI:

Carati cinque, uguali a grammi uno;
Carati dieci, uguali a grammi due;
Carati venticinque, uguali a grammi cinque;
Carati cinquanta, uguali a grammi dieci;
Carati cento, uguali a grammi venti;
Carati duecentocinquanta, uguali a grammi cinquanta;
Carati cinquecento, uguali a grammi cento.

SOTTOMULTIPLI:

Mezzo carato, uguale alla decima parte di un grammo;
Quarto di carato, uguale alla ventesima parte di un grammo;
Decimo di carato, uguale alla cinquantesima parte di un grammo;
Ventesimo di carato, uguale alla centesima parte di un grammo.

(1) Legge 7 luglio 1910, n. 480 e regio decreto 9 agosto 1911, n. 1020.

TABELLA *B*.

TABELLA DEI DIRITTI DOVUTI PER LA LEGALIZZAZIONE CONSEGUENTE ALLA VERIFICA PRIMA DEI PESI, DELLE MISURE E DEGLI STRUMENTI PER PESARE E PER MISURARE

Misure lineari:

Ettometro	L.	400
Mezzo ettometro	»	300
Doppio decametro	»	150
Decametro	»	80
Mezzo decametro	»	50
Doppio metro	»	20
Metro	»	10
Mezzo metro, doppio decimetro e decimetro (per ogni misura)	»	10
Triplometro (misura ammessa)	»	60

Pesi:

Duemila chilogrammi	L.	1.800
Mille chilogrammi	»	1.300
Cinquecento chilogrammi	»	1.000
Duecento chilogrammi	»	500
Cento chilogrammi	»	300
Cinquanta chilogrammi	»	200
Venti chilogrammi	»	100
Dieci chilogrammi	»	60
Cinque chilogrammi	»	40
Doppio chilogrammo	»	20
Chilogrammo e mezzo chilogrammo (per ogni peso)	»	10
Dal doppio ettogrammo al grammo e multipli del carato metrico (per ogni peso)	»	5
Frazione del grammo, carato metrico e sottomultipli (per ogni peso)	»	5

Pesi per le monete:

Per ciascuna delle monete in corso	L.	30

Misure di capacità, per aridi e per liquidi, ordinarie:

Cinque chilolitri	L.	15.000
Doppio chilolitro	»	6.000
Chilolitro	»	3.000
Mezzo chilolitro	»	2.000
Doppio ettolitro	»	200
Ettolitro	»	150
Mezzo ettolitro	»	80
Doppio decalitro	»	50
Decalitro	»	40
Mezzo decalitro	»	20
Doppio litro	»	10
Dal litro al mezzo centilitro (per ogni misura)	»	5
¼ di ettolitro (misura ammessa)	»	50
¼ di litro (misura ammessa)	»	5

Bilance semplici e composte:

Se di portata di 50 chilogrammi o più	L.	400
Se di portata minore di 50 chilogrammi fino a 10 chilogrammi inclusi	»	200
Se di portata minore di 10 chilogrammi sino a 5 chilogrammi inclusi	»	150
Se di portata minore di 5 chilogrammi	»	100

Stadere semplici, a doppia portata, a rapporto o composte:

Se di portata superiore a 1.000 chilogrammi	L.	1.500
Se di portata di 1.000 chilogrammi	»	1.000
Se di portata minore di 1.000 chilogrammi fino a 500 chilogrammi inclusi	»	500
Se di portata minore di 500 chilogrammi fino a 200 chilogrammi inclusi	»	250
Se di portata minore di 200 chilogrammi fino a 100 chilogrammi inclusi	»	150
Se di portata minore di 100 chilogrammi fino a 50 chilogrammi inclusi	»	100
Se di portata minore di 50 chilogrammi fino a 20 chilogrammi inclusi	»	80
Se di portata minore di 20 chilogrammi	»	60

Stadere o Bilance a piattaforma:

Se di portata di 100 tonnellate o più	L.	35.000
Se di portata minore di 100 tonnellate fino a 30 tonnellate incluse	»	15.000
Se di portata minore di 30 tonnellate fino a 10 tonnellate incluse	»	9.000
Se di portata minore di 10 tonnellate fino a 4 tonnellate incluse	»	4.000
Se di portata minore di 4 tonnellate fino a 2 tonnellate incluse	»	2.000
Se di portata minore di 2 tonnellate fino a 1 tonnellata inclusa	»	1.000
Se di portata minore di 1 tonnellata fino a mezza tonnellata inclusa	»	600
Se di portata minore di ½ tonnellata	»	400

Strumenti automatici e semi automatici per pesare:

Se di portata di 100 tonnellate o più	L.	40.000
Se di portata minore di 100 tonnellate fino a 30 tonnellate incluse	»	25.000
Se di portata minore di 30 tonnellate fino a 5 tonnellate incluse	»	15.000
Se di portata minore di 5 tonnellate fino a 1 tonnellata inclusa	»	6.000
Se di portata minore di 1.000 chilogrammi fino a 200 chilogrammi inclusi	»	3.000
Se di portata minore di 200 chilogrammi fino a 50 chilogrammi inclusi	»	2.000
Se di portata minore di 50 chilogrammi fino a 20 chilogrammi inclusi	»	1.500
Se di portata minore di 20 chilogrammi	»	1.000

Per gli strumenti automatici e semi automatici per pesare a nastro trasportatore della merce, i suddetti diritti sono commisurati alla portata oraria degli strumenti medesimi, considerata come portata massima.

Strumenti per pesare automatici a funzionamento continuo ed a carico costante:

Se di portata di 2.000 chilogrammi o più	L.	20.000
Se di portata minore di 2.000 chilogrammi fino a 1.000 chilogrammi inclusi	»	10.000
Se di portata minore di 1.000 chilogrammi fino a 200 chilogrammi inclusi	»	8.000
Se di portata minore di 200 chilogrammi fino a 100 chilogrammi inclusi	»	6.000
Se di portata minore di 100 chilogrammi fino a 50 chilogrammi inclusi	»	5.000
Se di portata minore di 50 chilogrammi fino a 20 chilogrammi inclusi	»	3.000
Se di portata minore di 20 chilogrammi fino a 5 chilogrammi inclusi	»	2.000
Se di portata minore di 5 chilogrammi	»	1.500

Apparecchi per misurare liquidi:

Pompe automisuratrici di carburanti e misuratori volumetrici	L.	2.000
Pompe automisuratrici per altri liquidi, di capacità di 5 litri o più.	»	1.000
Pompe automisuratrici per altri liquidi, di capacità inferiore a 5 litri	»	400
Apparecchi speciali non automatici, per misurare liquidi	»	200

Apparecchi automatici e semiautomatici per misurare liquidi, a capacità costante ed a funzionamento continuo	L.	10.000

TABELLA *C*.

TABELLA DEI DIRITTI DOVUTI PER LA LEGALIZZAZIONE DEI MISURATORI DEI GAS, DEI MISURATORI DELL'ENERGIA ELETTRICA, DEI TRASFORMATORI DI MISURA, DEI MANOMETRI CAMPIONI E DEI MANOMETRI SOGGETTI A LEGALIZZAZIONE OBBLIGATORIA

Misuratori dei gas:

Per misuratore che eroga, all'ora:

litri o decimetri cubi	fino a	150	inclusi			L.	40		
» » »	oltre	150	fino a	300	inclusi	»	80		
» » »	»	300	»	500	»	»	100		
» » »	»	500	»	750	»	»	200		
» » »	»	750	»	1.000	»	»	250		
» » »	»	1.000	»	1.500	»	»	300		
» » »	»	1.500	»	3.000	»	»	400		
» » »	»	3.000	»	4.500	»	»	500		
» » »	»	4.500	»	6.000	»	»	600		
» » »	»	6.000	»	7.000	»	»	700		
» » »	»	7.000	»	9.000	»	»	750		
» » »	»	9.000	»	11.500	»	»	800		
» » »	»	11.500	»	15.000	»	»	1.000		
» » »	»	15.000	»	22.500	»	»	1.400		
» » »	»	22.500	»	30.000	»	»	1.500		
» » »	»	30.000	»	35.000	»	»	1.700		
» » »	»	35.000	»	45.000	»	»	2.000		
» » »	»	45.000	»	56.000	»	»	2.500		
» » »	»	56.000	»	70.000	»	»	3.000		
chilolitri o metri cubi	»	70	»	84	»	»	3.500		
» » »	»	84	»	112	»	»	4.000		
» » »	»	112	»	140	»	»	4.500		
» » »	»	140	»	200	»	»	5.000		
» » »	»	200	»	400	»	»	5.500		
» » »	»	400	»	800	»	»	6.000		
» » »	»	800	»	1.200	»	»	7.000		
» » »	»	1.200	»	2.000	»	»	8.000		
» » »	»	2.000	»	4.000	»	»	9.000		
» » »	»	4.400	»	6.000	»	»	10.000		
» » »	»	6.000				»	12.000		

Misuratori di energia elettrica:

a) per ogni misuratore per corrente alternata monofase con potenza di targa fino a 1 kVA L. 300
Supplemento di diritto per ogni kVA o frazione in più » 100

b) per ogni misuratore trifase con due o tre equipaggi motori, i diritti di cui alla lettera *a*) sono aumentati rispettivamente del 50 per cento o del 100 per cento.

c) per ogni misuratore speciale richiedente prove supplementari, di diritti di cui alle lettere *a*) e *b*) sono aumentati del 50 per cento.

Trasformatori di misura:

a) per ogni trasformatore di corrente ad unico rapporto e con corrente primaria non superiore a 100 A	L.	300
Supplemento di diritto per ogni 100 A o frazione in più	»	100
b) per ogni trasformatore di tensione ad unico rapporto e con tensione primaria non superiore a 1000 V	»	500
Supplemento di diritto per ogni 5.000 V o frazioni in più	»	200

I trasformatori di misura con rapporti multipli, per ciascuno dei quali sia richiesta la verificazione, vengono considerati, agli effetti del diritto, come altrettanti trasformatori indipendenti a ciascuno dei quali si applica la tariffa di cui alle voci *a*) e *b*).

Per tutte le verificazioni eseguite sul luogo di installazione, i diritti dovuti sono triplicati.

Manometri campioni ad uso dei periti per le prove della caldaie a vapore e manometri ordinari per misurazioni in rapporto con terzi:

Per la verifica di un manometro:		
quando indica pressioni tra 0 e 25 chilogrammi per centimetro quadrato	L.	500
quando indica pressioni superiori a 25 chilogrammi per centimetro quadrato ma non maggiori di 30 chilogrammi per centimetro quadrato	»	700
quando indica pressioni superiori a 30 chilogrammi per centimetro quadrato ma non maggiori di 100 chilogrammi per centimetro quadrato	»	1.000
quando indica pressioni superiori a 100 chilogrammi per centimetro quadrato fino ad un massimo di 200 chilogrammi per centimetro quadrato	»	1.200

TABELLA *D*.

DIRITTI DOVUTI PER LE VERIFICAZIONI FACOLTATIVE DI CUI ALL'ART. 33 DELLA PRESENTE LEGGE

Termometri (esclusi quelli per uso medico):

Per la determinazione di ciascuno dei punti fondamentali 0° C e 100° C	L.	1.000
Per ogni osservazione compresa fra le temperature superiori a 0° C e inferiori a 100° C	»	200
Per ogni osservazione di temperature inferiori a 0° C e superiori a 100° C	»	500
L'importo minimo dei diritti è di	»	500
Termometri per uso medico	L.	300

Alcoolometri, termo-alcoolometri, densimetri e termo-densimetri:

Per ogni termo-alcoolometro o termo-densimetro	L.	1.000
Per ogni alcoolometro semplice o densimetro semplice	»	700
Per la verificazione di un punto del termometro oltre i tre prescritti dal Regolamento	»	200
Per la verificazione di un punto della scala alcoolometrica, oltre i cinque prescritti dal Regolamento	»	200

Misure di lunghezza aventi carattere di precisione:

Per la verificazione della lunghezza di misure a teste ed a tratti comprese fra due punti, non superiori ad un metro alla temperatura ambiente	L.	2.000
Per la verificazione dei decimetri di un metro	»	3.000
Per la verificazione dei primi 20 centimetri di un metro e per la verificazione dei centimetri di un doppio decimetro	»	3.000
Per la verificazione dei primi dieci millimetri di una lunghezza	»	3.000

Pesi aventi carattere di precisione:

Per la verificazione di una serie di pesi frazionari del grammo, senza la determinazione diretta dei volumi	L.	2.000
Per la verificazione di una serie di pesi tra un grammo e cento grammi, senza la determinazione dei volumi	»	2.000
Per la verificazione di una serie di pesi dal grammo al chilogrammo, senza la determinazione dei volumi	»	3.000
Per la verificazione di una serie di pesi dal grammo al miriagrammo, senza la determinazione dei volumi	»	5.000
Per la verificazione di un chilogrammo campione, con la determinazione del volume	»	5.000

Manometri, di qualunque tipo, dando le correzioni per unità intere o multipli di unità, siano esse espresse in chilogrammi per centimetro quadrato, in atmosfere o in metri acqua:

Quando indicano pressioni fra 0 e 25 chilogrammi per centimetro quadrato	L.	500
Quando hanno l'indicazione massima superiore a 25 chilogrammi per centimetro quadrato ma non maggiore di 30 chilogrammi per centimetro quadrato	»	700
Quando hanno l'indicazione massima superiore a 30 chilogrammi per centimetro quadrato ma non maggiore di 100 chilogrammi per centimetro quadrato	»	1.000
Quando hanno l'indicazione massima superiore a 100 chilogrammi per centimetro quadrato ma non maggiore di 500 chilogrammi per centimetro quadrato	»	1.500
Quando hanno l'indicazione massima superiore a 500 chilogrammi per centimetro quadrato	»	2.000

Tariffa ad ore di lavoro:

In ragione di lire 500 l'ora, per le verificazioni speciali non indicate nelle tariffe precedenti, calibrazioni o altre ricerche di termometria, verificazioni e determinazioni di alta precisione, che siano consentite dai mezzi di cui dispone l'Ufficio centrale metrico e del saggio dei metalli preziosi, riguardanti lunghezze, volumi e masse.

TABELLA I.

PERSONALE DELLA CARRIERA DIRETTIVA (RUOLO TECNICO)

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti
670	Direttore superiore dell'Ufficio centrale metrico e del saggio dei metalli preziosi	1
670	Ispettore Generale Centrale	1
500	Direttori Capi di Circolo di Ispezione metrica	6
402	Direttori	8
325 271	Direttori aggiunti e Vice Direttori aggiunti	14
		30

TABELLA II.

PERSONALE DELLA CARRIERA DI CONCETTO (RUOLO TECNICO)

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti
500	Ispettori Capi	10
402	Ispettori principali	25
325	Primi Ispettori	50
271	Ispettori	70
229 202	Ispettori aggiunti e Vice Ispettori	85
		240

TABELLA III.

PERSONALE DELLA CARRIERA ESECUTIVA

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti
271	Archivista capo	11
229	Primo archivista	22
202	Archivista	37
180 157	Applicato e Applicato aggiunto	60
		130

TABELLA IV.

PERSONALE DELLA CARRIERA AUSILIARIA

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti
173	Commesso	7
159	Usciere capo	43
151	Bollatore usciere	90
		140

TABELLA V.

PERSONALE AUSILIARIO TECNICO

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti
173	Capo agente tecnico	2
159	Agente tecnico	18
		20

TABELLA VI.

OPERAI

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti
193	Capo operaio	1
167	Meccanico specializzato	5
	Bilanciaio specializzato	1
	Pantografista specializzato	1
	Falegname specializzato	1
152	Operaio comune	1
		10

TABELLA VII.

RUOLO AD ESAURIMENTO

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti
500	Direttore Capo dell'Ufficio centrale metrico e del saggio dei metalli preziosi (1)	1
500	Direttore Capo Centrale del Servizio ispettivo metrico	1
500	Direttore Capo di Circolo di Ispezione metrica	4
402	Direttore	10
325	Direttore aggiunto	2
		18

(1) Trascorso un biennio dalla data di inquadramento nel ruolo ad esaurimento, il Direttore Capo dell'Ufficio centrale metrico e del saggio dei metalli preziosi consegue, a tutti gli effetti, compreso quello di quiescenza, il trattamento economico corrispondente al coefficiente 670 di cui alla Tabella annessa al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, e allo scadere di ciascun biennio consegue, altresì, gli aumenti periodici nelle misure previste per detto coefficiente.